

ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

(art. 15 D.P.R. 31 luglio 1980 n.618)

TITOLARE AVENTE DIRITTO

Cognome _____ Nome _____ Qualifica/ Grado _____
Luogo e data di nascita _____ Cod. Fiscale _____
Comune, Via di residenza e C.A.P. (1) _____ e mail _____
A.S.L.n. _____ Iscrizione S.S.N. n. _____
Categoria di appartenenza (2) _____
Sede di lavoro all'estero _____ Stato _____
Durata presumibile di permanenza all'estero (3) _____ dal _____ al _____

Per i lavoratori del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro
Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà la propria attività lavorativa all'estero alle dipendenze del _____ _____ (Ente, Impresa, Società) per il periodo e nelle località sopra indicati. Il lavoratore si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera A), del D.P.R. 31.7.1980, n. 618.
Data _____ Timbro e firma _____

ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	ASL di residenza

Data _____

Firma del titolare _____

ACCERTATO IL DIRITTO, SI RILASCIAMO IL PRESENTE ATTESTATO

Data _____

(Timbro dell'Ufficio)

Firma del responsabile _____

- Note: (1) Ai sensi del DPR 224/2017, dall'8/2/2019 le Aziende Ulss rilasciano il presente attestato solamente a soggetti residenti in Italia. Per i lavoratori distaccati e residenti all'estero il presente attestato va richiesto alla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero o alla Amministrazione di appartenenza in caso di dipendente pubblico.
- (2) Indicare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 618/80, in quale settore si opera. Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, specificare il datore di lavoro o l'Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione che sarà acquisita agli atti dalla A.S.L. I titolari di borse di studio dovranno esibire la documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio specificando l'Università o Fondazione, italiana o estera, che la eroga.
- (3) L'Azienda Sanitaria Locale di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 1 della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta per soggiorni superiori a 30 giorni .

AVVERTENZE

- A) L'attestato ha validità per il periodo di permanenza all'estero indicato nel frontespizio. Nell'eventualità di una permanenza per una durata di tempo indeterminata l'attestato ha validità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dal periodo di missione o di distacco all'estero, prima del termine indicato nel frontespizio, il diritto all'assistenza sanitaria cessa con la data del rientro sul territorio nazionale.
- B) Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agli atti la documentazione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria all'estero.